



COMUNE DI SCORZÈ

PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza Aldo Moro, 1 - 30037 Scorzè (Ve)

Codice Fiscale 82002430278 – Partita Iva 01861800272 PEC comune.scorze.ve@pecveneto.it

Servizio Attività Produttive- SUAP

Tel. 041-5848228 Fax 041-5848250 e-mail commercio@comune.scorze.ve.it

ORDINANZA n. 155

Scorzè, 3 dicembre 2015

OGGETTO: Disciplina Comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

PREMESSO che con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.

SI TRATTA di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

LO scorso 14 luglio, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

SULLA base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

CONSIDERATO che la Prefettura di Venezia ha promosso la sottoscrizione di un "Protocollo d'Intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli" dove specifica "che il gioco d'azzardo patologico costituisce anche nella provincia di Venezia uno dei nuovi fenomeni di forte allarme sociale per le conseguenti

ripercussioni negative sulle attività personali, familiari e lavorative delle persone affette da dipendenza”;

CONSIDERATO che la Regione Veneto all’art. 20 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” della L.R. n. 6 del 27/04/2015 specifica come “La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie”;

PRESO ATTO che, secondo le ricerche più recenti realizzate dallo studio Ipsad (Italian population survey on alcohol and other drugs) dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, pubblicato nel 2014, evidenzia come in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti sul mercato (Lotto, Supernalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, poker online) è passata dal 42 al 47%, circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia (2 milioni a basso rischio, mentre 800.000 sfiorano la dipendenza patologica);

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l’uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d’azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 267/2000 che recita “il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

DATO ATTO che si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere e proprie forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita:” il Sindaco, altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 125 del 06.12.2013 inerente la disciplina degli orari delle attività autorizzate ai sensi dell’ art. 88 del T.U.L.P.S.: sale pubbliche da gioco, sale dedite V.L.T., negozi scommesse con V.L.T., negozi scommesse;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 24.07.2015, avente per oggetto “ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA’ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO”, si delineava un’analisi delle conseguenze sociali del gioco d’azzardo e si precisava la necessità di attivare tutti gli strumenti e le attività di contrasto al gioco d’azzardo, ribadendo la necessità di “conferire ai Sindaci potere di programmazione, controllo e ordinanza”.

VISTE la circolare nr. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività :

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse relativamente all'utilizzo delle apparecchiature di cui al punto precedente;
- c) Sale Bingo

tutte le attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS sempre relativamente alle apparecchiature di cui ai precedenti punti;

VISTE le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale SEZIONE QUINTA) NR. 3271 DEL 30/06/2014 E NR. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza , libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

VISTA la sentenza Corte Costituzionale nr. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

VISTO il decreto legge 13 Settembre 2012 nr. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTI gli artt. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l' art. 54 del D.Lgs 267/2000, e successive modifiche, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Veneto nr. 811 del 16/07/2015 con la quale ha respinto il ricorso presentato da Ad. Srl contro il Comune di Schio (VI) affermando che "l'interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d'azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del S.S.N. (cfr. Tar Ve sez.III ord. 641/2014, n.642/2014, n. 643/2014 e n.644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014)";

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo e di prevenzione;

ORDINA

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS:

l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato :

dalle ore **10.00** alle ore **13.00** e dalle ore **17.00** alle ore **22.00**

di tutti i giorni, compresi i festivi.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS. RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:

- a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
- b) Autorizzazioni ex art. 88 TULPS (agenzie scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.) relativamente alle apparecchiature da intrattenimento;

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie degli esercizi di cui sopra è fissato:

dalle ore **10.00** alle ore **13.00** e dalle ore **17.00** alle ore **22.00**

di tutti i giorni, festivi compresi: Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE

1 che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre le seguenti disposizioni:

- Obbligo di esposizioni su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza della pratica con vincita in denaro.
- Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.
- Obbligo di verifica della maggiore età dell'utilizzatore di ogni gioco e apparecchio di intrattenimento e svago con vincite in denaro.

DISPONE altresì

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Venezia e, successivamente, trasmesso alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia e ai Carabinieri di Scorzè, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, al Corpo Polizia Locale Miranese Nord Scorzè e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line e alle Associazioni di Categoria interessate alla materia oggetto del presente provvedimento ordinatorio presenti nel territorio e, relativamente alle attività disciplinate dall'art. 88 del TULPS, a mezzo notifica ai sensi di quanto disciplinato dal codice di procedura civile.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cesserà di avere efficacia l'ordinanza n. 125 del 06.12.2013;

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277-2278, entro il termini di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla data odierna.

IL SINDACO

Giovanni Battista Mestriner



[Handwritten signature of Giovanni Battista Mestriner]

